

# COMITATO PER GLI ACCORDI DI FINANZA LOCALE

Bolzano, dicembre 2019

## ACCORDO SULLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2020

Dato atto che il presente accordo riguarda il periodo triennale 2020-2022;

la delegazione dei Comuni ovvero il Consiglio dei Comuni ed il Presidente della Provincia ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 stipulano il seguente

### **a c c o r d o :**

I trasferimenti e le detrazioni previsti per il 2020 dal presente accordo valgono anche per gli anni 2021 e 2022 a meno che il presente accordo non preveda delle deroghe oppure importi diversi.

## **I. TRASFERIMENTI DELLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2020**

Per il finanziamento dei Comuni per il 2020 la Provincia autonoma di Bolzano mette a disposizione l'importo complessivo di **350.839.677,32 euro**. Tale importo deriva dalla detrazione degli importi per servizi scuole elementari, per anticipazione servizio infanzia e detrazioni per compenso per l'agenzia di vigilanza sull'edilizia e viene ripartito come segue:

**1. Fondo ordinario: 157.549.912,27 euro (trasferimento netto post detrazione per servizi scuole elementari, per anticipazione servizio infanzia e detrazioni per compenso per l'agenzia di vigilanza sull'edilizia)**

**a) Comuni: 153.175.274,57 euro (trasferimento netto post detrazione per servizi scuole elementari, per anticipazione servizio infanzia e detrazioni per compenso per l'agenzia di vigilanza sull'edilizia)**

Per la copertura delle spese correnti ai Comuni viene assegnato l'importo di 153.175.274,57 euro ed ai singoli comuni i mezzi finanziari risultanti dalla tabella 2 che si riferiscono alla tabella 1 e il relativo allegato e che tengono conto sia del loro fabbisogno finanziario che delle loro risorse finanziarie nonché della loro efficienza.

Gli importi, che ai sensi del 6° accordo aggiuntivo per la finanza locale per l'anno 2019 del 15.11.2019 sono stati stabiliti per i singoli comuni per la compartecipazione ai costi di gestione dei comuni sede per le scuole di musica valgono anche per l'anno 2020 e sono inclusi nel calcolo delle assegnazioni per la copertura delle spese correnti per l'anno 2020. I relativi importi a carico o a favore dei singoli Comuni sono riportati nella tabella 2.

Quale compensazione dell'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale dei servizi delle scuole ai sensi dell'accordo del 6.12.2004 ai Comuni per il 2020 vengono detratti in deroga allo

stesso accordo complessivamente 12.002.500,00 euro dai trasferimenti correnti. I relativi importi a carico dei singoli Comuni sono riportati nella tabella 2.

Quale compensazione finanziaria per l'anticipazione della quota fissa a carico dei Comuni per il numero di ore di servizio di assistenza domiciliare all'infanzia ammesse a finanziamento, che l'Amministrazione provinciale ha effettuato nell'anno 2018 agli enti gestori del servizio ai sensi delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 889 del 9.8.2016, n. 597 del 19.06.2018, n. 1198 del 20.11.2018 e n. 666 del 30.07.2019, sempre articolo 10 comma 4, ai Comuni per il 2020 in assenza dell'importo complessivo definitivo vengono detratti provvisoriamente complessivamente 1.979.225,43 euro dai trasferimenti correnti. I relativi importi provvisori a carico dei singoli Comuni sono riportati nella tabella 2. Con accordo aggiuntivo avverrà il conguaglio in base all'importo complessivo definitivo ed agli importi effettivi dei singoli comuni.

Per i Comuni, per i quali, ai sensi dell'allegata tabella 2, le detrazioni superino i trasferimenti correnti si provvede, fino al conguaglio, ad applicare l'importo residuo della detrazione sulla quota spettante sull'imposta regionale sulle attività produttive IRAP.

Ai sensi dell'art. 43 L.P. n. 19/2001 al Comune di Bolzano viene erogato l'importo di 465.827,20 euro per le funzioni amministrative che esso esercita per la soppressa Comunità comprensoriale. Ai sensi dell'art. 43 L.P. n. 19/2001 per l'anno 2020 al Comune di Bolzano viene erogato l'importo aggiuntivo di 2.000.000,00 euro per le funzioni amministrative legate alle specifiche funzioni nel settore dei profughi, delle persone senza tetto e di altri gruppi sociali emarginati.

A Comune di Caines, in aggiunta ai trasferimenti correnti spettanti ai sensi del presente accordo, viene assegnato per l'anno 2020 per la copertura delle spese correnti l'importo di 9.111,54 euro a titolo di compenso per le entrate derivanti dalla produzione di energia elettrica considerate in eccesso negli anni 2018 e 2019.

## ***b) Copertura dei servizi***

### **b1) Copertura dei servizi e sanzioni**

Per i trasferimenti dal fondo ordinario si terrà conto della copertura dei servizi. Per i seguenti servizi sono fissati i rispettivi tassi di copertura:

- a) acquedotto: tasso di copertura 80 %
- b) acque di scarico e smaltimento acque nere: tasso di copertura 90 %
- c) smaltimento dei rifiuti solidi urbani incluso lo spazzamento delle strade: tasso di copertura 90 %.

Nel caso non venissero raggiunti i succitati tassi di copertura relativamente alla media triennale, il trasferimento corrente per l'anno 2021 viene ridotto dell'importo scoperto accertato.

Nell'ambito del periodo pluriennale 2017-2019 sono ammessi degli scostamenti, purché, relativamente al citato periodo pluriennale, la copertura minima complessiva del 90 per cento sia raggiunta per i servizi acque di scarico e smaltimento acque nere e smaltimento dei rifiuti solidi urbani incluso lo spazzamento delle strade, così come la copertura minima complessiva dell'86,67 per cento per il servizio acquedotto.

I tassi di copertura e la relativa attestazione si applicano anche nel caso in cui i servizi non vengano gestiti in economia.

La copertura si riferisce anche agli importi da versare alla Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e dell'articolo 35 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

In merito ai servizi acque di scarico e smaltimento acque nere e smaltimento dei rifiuti solidi urbani incluso lo spazzamento delle strade, riguardo ai mutui è da considerare la rata di ammortamento (interessi e capitale) detratti i contributi provinciali. Per i finanziamenti dal fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è da considerare l'importo che annualmente deve essere rimborsato al fondo di rotazione.

Nel calcolo della tariffa per l'acquedotto sono da considerare soltanto gli interessi passivi su mutui e non anche la quota di rimborso del capitale. La detrazione dei contributi provinciali, in ogni caso, avviene in modo proporzionale sulla quota capitale e su quella interessi. La stessa detrazione può avvenire in modo proporzionale per eventuali proventi dei contributi di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 73, comma 3, ultimo periodo, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 ovvero ai sensi dell'articolo 78, comma 2 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 a partire dalla sua entrata in vigore.

La dichiarazione sull'avvenuta copertura dei servizi deve essere firmata dal Sindaco, dal segretario comunale, dal revisore dei conti del Comune e, se esistente, dal contabile. Loro sono personalmente responsabili riguardo alla correttezza dei dati.

L'ultima rata del trasferimento corrente per l'anno 2020 viene liquidata solamente dietro dimostrazione dell'avvenuta copertura dei servizi con riferimento all'anno di competenza 2019 nonché agli esercizi finanziari dei due anni precedenti. Per il primo dei tre anni devono essere indicati gli importi riscossi, compreso – limitatamente ai servizi acque di scarico e smaltimento acque nere e smaltimento dei rifiuti solidi urbani incluso lo spazzamento delle strade - l'avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento del rimborso della sovra copertura, rispettivamente pagati. In merito al fondo crediti di dubbia esigibilità e - limitatamente al servizio acquedotto – relativamente agli ammortamenti, nella dimostrazione di copertura sono da indicare gli importi definitivamente calcolati. La copertura deve avvenire sulla base dei dati del conto consuntivo e gli importi sono da indicare al netto dell'imposta sul valore aggiunto. La dimostrazione della copertura dei servizi è da inviare all'ufficio vigilanza entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020 e deve essere utilizzato il modulo di dichiarazione allegato a questo accordo. Alle dimostrazioni di copertura dei servizi sono da allegare, per tutti i tre anni di riferimento, i rispettivi elenchi degli accertamenti e degli impegni di cui al programma di contabilità J-Serfin, come anche un elenco dettagliato in merito al calcolo delle spese per il personale, comprese le spese in altri centri di costo (eventuali spese promiscue). Alla dimostrazione di copertura per il servizio acquedotto, inoltre, vanno allegati anche un prospetto relativo agli ammortamenti del medesimo servizio e un prospetto dal quale risultano il volume dell'acqua erogato e il relativo conguaglio.

Nel caso in cui al Comune per un servizio vengono comunicati dall'ente gestore nell'anno successivo costi superiori, per i quali non è più possibile una copertura tramite maggiorazioni di tariffa, la copertura viene calcolata con riferimento all'importo originariamente previsto. Vengono riconosciuti gli importi riscossi con un ruolo suppletivo che si riferiscono all'anno di competenza. Questi casi, ai fini dei trasferimenti correnti, devono essere adeguatamente documentati e motivati.

Se le entrate previste nel conto consuntivo non vengono raggiunte, il tasso di copertura viene ricalcolato in base agli accertamenti effettivi, detraendo l'eventuale differenza dai trasferimenti correnti degli anni successivi. Se per il primo dei tre anni gli importi accertati nel conto consuntivo non dovessero essere incassati e qualora il procedimento di riscossione coattiva relativa a detti importi dovesse essere stato avviato tramite l'autorità competente e/o è pendente la procedura fallimentare, gli importi succitati vengono riconosciuti dietro presentazione della relativa documentazione.

Per i Comuni che per l'anno 2021 non ricevono trasferimenti correnti in caso di mancato raggiungimento dei succitati tassi di copertura, la quota dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP spettante nell'anno 2021 viene ridotta dell'importo scoperto accertato. Per tali Comuni l'erogazione della spettante quota dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP dell'anno 2021 avviene dietro dimostrazione dell'avvenuta copertura dei servizi ai sensi della disciplina sovrastante.

## **b2) Norma transitoria relativa alla computazione degli ammortamenti in sede di calcolo della tariffa per l'acquedotto 2019-2023**

La disciplina transitoria relativa alla computazione degli ammortamenti in sede di calcolo della tariffa per l'acquedotto 2019-2023 di cui al punto 2) del primo accordo aggiuntivo per la finanza locale 2019 del 27 dicembre 2018 rimane invariata.

### **c) Comunità comprensoriali**

Per la copertura delle spese correnti viene assegnato alle Comunità comprensoriali nell'anno 2020 l'importo complessivo di 1.899.698,96 euro, che viene ripartito tra le singole Comunità comprensoriali nel seguente modo:

- importo fisso di 28.654,00 euro;
- quota pro-capite di 4,12 euro in riferimento agli abitanti residenti nel relativo territorio al 31.12.2014.

### **d) Compenso per i servizi dell'Agenzia di vigilanza sull'edilizia**

Nell'anno 2020 viene riconosciuta all'Agenzia di vigilanza sull'edilizia per i servizi, che svolge a favore dei Comuni, un compenso forfettario di 200.000,00 euro. Tale importo viene detratto dai trasferimenti correnti a favore dei Comuni ai sensi della tabella 2 ed il relativo allegato.

### **e) Obblighi di comunicazione dei Comuni relative alle entrate derivanti dalla produzione di energia idroelettrica**

Per la determinazione delle risorse finanziarie relativamente alle entrate derivanti dalla produzione idroelettrica di energia i Comuni sono obbligati a comunicare ovvero confermare per iscritto dietro richiesta del Consiglio dei Comuni le centrali, di cui sono proprietari, nonché le partecipazioni dirette e indirette, indicando anche le quote, in società, cooperative, consorzi ed in altri enti, i quali gestiscono un impianto idroelettrico in Alto Adige in virtù di concessioni di derivazioni d'acqua, di diritti all'uso acquisiti contrattualmente, dell'uso effettivo e, per le concessioni scadute, delle autorizzazioni provvisorie all'esercizio dell'impianto. Inoltre vanno comunicati su richiesta del Consiglio dei Comuni anche i diritti di acquisizione dell'energia elettrica, acquisiti contrattualmente dai Comuni o dalle società, cooperative, consorzi ed in altri enti, in cui i Comuni detengono una partecipazione, che riguardano la produzione di energia elettrica di impianti idroelettrici siti in Alto Adige. Su richiesta del Consiglio dei Comuni per ciascun impianto idroelettrico vanno comunicate le agevolazioni finanziarie, la durata delle stesse e l'anno della messa in esercizio per la prima volta. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione per il comune interessato si procederà, in aggiunta alle detrazioni ordinarie, per ciascun anno interessato dalla violazione dell'obbligo di comunicazione alla detrazione del doppio delle relative entrate derivanti dalla produzione di energia elettrica. Il rispetto di tali obblighi di comunicazione è verificato dal Consorzio dei Comuni in collaborazione con la Ripartizione Enti locali dell'amministrazione provinciale.

## **2. Contributi perequativi: 257.864,22 euro**

Per attenuare le conseguenze dell'aggiornato modello di calcolo per la suddivisione dei trasferimenti correnti, ai Comuni, i cui trasferimenti correnti per l'anno 2020 sono inferiori ai trasferimenti correnti effettivi dell'anno 2019 (trasferimenti correnti e assegnazioni perequative senza trasferimento straordinario al Comune di Malles), è assegnato esclusivamente per l'anno 2020, in aggiunta ai trasferimenti correnti per l'anno 2020, l'importo complessivo di euro 257.864,22 applicando per la ripartizione di tale importo fra i singoli Comuni la seguente disciplina.

La ripartizione di tale importo fra i singoli Comuni avviene tenendo conto della situazione economica di bilancio dei Comuni degli anni 2016, 2017 e 2019, delle minor entrate dell'imposta municipale immobiliare per l'abitazione principale derivanti nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015 dall'aumento

della detrazione legale e delle minori assegnazioni della Provincia nell'anno 2016 per la manutenzione della rete stradale rurale rispetto all'anno 2014. Inoltre, tenendo conto della suddetta situazione economica di bilancio, delle suddette minor entrate e minor assegnazioni, ai Comuni con andamento demografico debole, struttura economica e sociale debole è assegnato l'importo di euro 25.000,00, ai Comuni con andamento demografico molto debole e struttura economica molto debole è assegnato l'importo di euro 30.000,00. In base ai criteri qui previsti ai Comuni è assegnato al massimo l'importo che corrisponde alla minor assegnazione di trasferimenti correnti nell'anno 2020 rispetto ai trasferimenti correnti effettivi dell'anno 2019, come sopra definiti.

Il calcolo della ripartizione è effettuato ai sensi dell'allegata tabella 3 ed il relativo allegato.

### **3. Gestione e manutenzione delle piste ciclabili intercomunali: 350.000,00 euro**

Ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 10.8.1995, n. 17 e successive modifiche per la gestione e la manutenzione delle piste ciclabili intercomunali nell'anno 2020 viene stanziato l'importo complessivo di 350.000,00 euro.

Tale importo viene suddiviso tra le Comunità Comprensoriali e il Comune di Bolzano in base alla lunghezza in chilometri delle piste ciclabili intercomunali site nel rispettivo territorio a condizione che la pista ciclabile sia ultimata, percorribile e assicurata per responsabilità civile verso terzi. La domanda per l'assegnazione deve essere presentata unitamente al documento comprovante la stipula del contratto di assicurazione alla Ripartizione provinciale Enti locali entro e non oltre il 30.6.2020.

### **4. Mutui: 39.022.550,57 euro**

Per l'assunzione totale o per la contribuzione dei mutui, assunti negli anni passati per opere pubbliche, ai sensi dell'art. 6, L.P. n. 6/1992 nell'anno 2020 viene stanziato l'importo complessivo di 39.022.550,571 euro.

Per nuovi mutui che saranno assunti presso la Cassa Depositi o presso altri istituti bancari non vengono più concessi contributi per l'ammortamento.

#### ***Variazioni***

Le economie risultanti dalle riduzioni delle rate annuali di ammortamento per i mutui assunti negli anni precedenti e per i quali vengono ridotti i tassi di interessi, saranno devolute esclusivamente al fondo di ammortamento dei mutui. In conseguenza il contributo verrà ridotto dell'importo per il quale diminuisce la rata di ammortamento annuale.

In caso di riduzione del mutuo il contributo viene ricalcolato, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, sulla base del ridotto ammontare di mutuo ed effettuato il relativo conguaglio.

In caso di devoluzione di importi residui non somministrati di un mutuo a nuove opere della stessa categoria di mutuo il contributo rimarrà inalterato nella misura originariamente concessa.

Nell'anno 2021 per l'assunzione totale o per la contribuzione dei mutui assunti negli anni passati per opere pubbliche sono previsti euro 31.971.536,60, nell'anno 2022 sono previsti euro 25.315.025,78.

### **5. Finanziamento delle spese in conto capitale e di investimenti: 150.176.912,75 euro**

La Provincia mette a disposizione dei Comuni per l'anno 2020 l'importo complessivo di 142.676.912,75 euro in conto capitale e di investimenti.

Per l'anno 2021 l'importo complessivo ammonta a 113.861.207,16 euro e per l'anno 2022 a 89.257.496,30.

## **5.1 Assegnazione ai sensi dell'articolo 5 della L.P. n. 27/1975: 15.000.000,00 euro**

Per l'anno 2020 la Provincia mette a disposizione dei Comuni l'importo complessivo di 15.000.000,00 euro di cui 8.000.000,00 euro sono già impegnati. I rimanenti 7.000.000,00 sono da assegnare secondo i criteri di cui all'articolo 5 della L.P. 27/1975.

Le domande di assegnazione di mezzi di cui all'articolo 5 della legge provinciale n. 27/1975 per l'anno 2020 e gli anni successivi possono essere presentate all'Ufficio promozione opere pubbliche fino al 31 gennaio 2020.

I criteri per l'assegnazione delle assegnazioni vengono determinate con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge provinciale n. 17/1993.

Per l'erogazione degli importi messi a disposizione e le modalità di rendicontazione si applica il Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29.

I Comuni mediante stipula di una convenzione, anche ai sensi dell'articolo 16 delle Legge provinciale 11.08.1997 n. 13, possono trasferire i contributi agli investimenti che sono stati assegnati ai sensi del presente accordo a privati a condizione che sia garantito l'interesse pubblico e vi sia un'idonea garanzia patrimoniale, anche in forma di diritti reali.

Per gli anni 2021 e 2022 sono previsti complessivamente 9.011.207,16 euro per ciascun anno. Dall'importo complessivo per l'anno 2021 sono già impegnati 1.150.000,00 euro.

## **5.2 Assegnazione ai sensi dell'articolo 3 della L.P. n. 27/1975: 127.676.912,75 euro**

Il calcolo dell'assegnazione dei contributi agli investimenti è effettuato ai sensi dell'allegata tabella 4 ed il relativo allegato. Le erogazione d'ufficio e le messe a disposizione avvengono nei limiti della disponibilità dei fondi nel bilancio provinciale.

Nell'anno 2020 la Provincia mette a disposizione dei Comuni l'importo complessivo di 127.676.912,75 euro; tale importo è comprensivo degli impegni già assunti.

Per l'anno 2021 sono previsti 104.850.000,00 euro, di cui 15.678.663,51 euro sono già impegnati, e per l'anno 2022 complessivamente 80.246.289,14 euro, di cui 2.740.880,65 euro sono già impegnati.

### ***A) Interventi finanziabili***

Con tali contributi agli investimenti sono da finanziare le opere di cui all'articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche. Nello specifico e inoltre sono da finanziare:

a) le opere che finora sono state finanziate attraverso il fondo di rotazione per gli investimenti ai sensi dell'art. 7/bis LP n. 6/1992: scuole, scuole materne, acquedotti, canalizzazioni, case di riposo e centri di degenza, municipi, ecc.

b) costruzioni di biblioteche

c) costruzioni di caserme dei vigili del fuoco

d) costruzioni di impianti sportivi

e) costruzione di strutture giovanili

f) altri progetti di investimento di pubblico interesse come per esempio lavori di manutenzione straordinaria e acquisto di beni mobili ed immobili (p.e. terreni, mezzi di soccorso dei vigili del fuoco ed altri investimenti riguardanti i vigili del fuoco, altri veicoli e macchine), nonché acquisto di partecipazioni societarie, anche nell'ambito di aumenti di capitale, e concessione di finanziamenti dei soci a società da loro partecipate a condizione che l'acquisto e la concessione del finanziamento dei soci non avviene per la copertura di perdite.

Con tali contributi agli investimenti i Comuni che partecipano al finanziamento delle scuole sovracomunali possono finanziare le quote di finanziamento a loro carico a condizione, che Comuni abbiano stabilito una disciplina degli aspetti patrimoniali oppure che l'interesse pubblico del Comune alla partecipazione alla scuola sovracomunale sia stato annotato in una convenzione tra i Comuni.

***B) Erogazione d'ufficio del contributo agli investimenti dell'anno 2020: euro 50.400.000,00***

La metà, quindi 25.200.000,00 euro, sono erogati d'ufficio a ciascun comune entro il 15 febbraio 2020 e il saldo, quindi 25.200.000,00 euro, entro il 31 maggio 2020 e devono essere utilizzati dai Comuni per interventi finanziabili il cui pagamento deve avvenire nell'anno 2020 e comunque entro il 31.12.2021.

I Comuni possono rinunciare all'erogazione d'ufficio degli importi che è prevista entro il 15 febbraio 2020 ed il 31 maggio 2020 se hanno diritto all'erogazione d'ufficio. La relativa dichiarazione di rinuncia del comune deve essere presentata all'ufficio provinciale Promozione opere pubbliche almeno 30 giorni prima della relativa scadenza di erogazione e deve riguardare l'intero contributo agli investimenti. In caso di rinuncia il relativo importo è soggetto alla disciplina relativa all'importo residuo del contributo agli investimenti dell'anno 2020 e aumenta l'importo complessivo ivi previsto che può essere messo a disposizione del Comune che ha rinunciato all'erogazione per interventi finanziabili.

L'erogazione d'ufficio non ha luogo per i Comuni che in base ai precedenti accordi sulla finanza locale in tutto o in parte hanno rinunciato all'erogazione d'ufficio nella misura dell'importo rinunciato.

Il presente accordo per il Comune costituisce titolo giuridico per l'accertamento del contributo agli investimenti. I mezzi versati possono essere impiegati anche per:

- a) la restituzione degli importi anticipati al fondo di rotazione in base all'articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, scadenti il 30 giugno 2020 e per
- b) la restituzione anticipata di una parte o dell'intero importo a tale fondo di rotazione.

Le relative spese di investimento devono essere documentate nell'ambito dei rendiconti di gestione per gli anni 2020 e 2021 mediante dichiarazione firmata dal Sindaco, dal segretario comunale, dal responsabile del servizio finanziario e dal revisore dei conti. A tale scopo dev'essere utilizzato il modulo pubblicato sul sito della Ripartizione Enti locali.

La Ripartizione Enti locali effettuerà controlli a campione sul corretto utilizzo dei contributi agli investimenti.

Se la Ripartizione accerta che l'utilizzo dei mezzi finanziari per investimenti erogati nell'anno 2020 non è documentato con spese lecite di investimento si effettuerà la detrazione dell'importo della spesa non documentata dai contributi agli investimenti ai sensi dell'articolo 3 della L.P. n. 27/1975. Gli importi defalcati sono destinati all'aumento dei mezzi da assegnare ai Comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale n. 27/1975.

***C) Messa a disposizione di contributi agli investimenti ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27/1975: 77.276.912,75 euro***

Dall'importo complessivo di 77.276.912,75 euro, che è previsto per l'anno 2020 per la messa a disposizione ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27/1975, 46.329.831,60 euro sono già impegnati.

L'importo residuo di complessivamente euro 30.947.081,15 verrà messo a disposizione in base al

fabbisogno del comune e potrà essere utilizzato per tutti gli interventi finanziabili ad esclusione della restituzione degli importi anticipati al fondo di rotazione in base all'articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche e della restituzione anticipata di una parte o dell'intero importo a tale fondo di rotazione.

### ***C1) Presupposti, modalità e norme procedurali per la messa a disposizione dei contributi agli investimenti ai sensi dell'articolo 3 della L.P. n. 27/1975***

La messa a disposizione dei contributi agli investimenti ai sensi dell'articolo 3 della L.P. n. 27/1975 avviene su richiesta del Comune con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Enti locali.

### ***C2) Presupposti***

Con i contributi agli investimenti di cui all'articolo 3 della L.P. n. 27/1975 che vengono messi a disposizione ai sensi della presente lettera C) potranno essere finanziati fino al 90 per cento delle spese di investimento di ciascun intervento finanziabile.

Qualora al momento della presentazione della domanda di finanziamento sia oggettivamente escluso che possono verificarsi riduzioni delle spese di investimento nel corso della procedura di affidamento, potranno essere finanziati fino al 100 per cento delle spese di investimento di ciascun intervento finanziabile.

La richiesta di messa a disposizione del contributo agli investimenti deve ammontare almeno a 50.000,00 euro e può riguardare uno o più interventi di finanziamento.

Per la messa a disposizione dei contributi agli investimenti, che nell'anno 2020 possono essere richiesti dai Comuni, per ciascun Comune vale l'importo massimo, derivante dall'applicazione della disciplina di cui al punto 5.2 lettera C2 dell'accordo sulla finanza locale dell'anno 2018 per la richiesta di messa a disposizione nell'anno 2018, potendo i Comuni, in deroga a ciò, richiedere al massimo anziché il settuplo il quintuplo del 40 per cento dell'importo assegnato al Comune interessato nell'anno 2016 a condizione che per l'importo richiesto rinuncino all'erogazione d'ufficio.

Dall'importo massimo, calcolato ai sensi delle prescrizioni precedenti, vanno detratti gli impegni già assunti / le messe a disposizione dei contributi agli investimenti già concessi nell'anno in corso e negli anni precedenti.

Al momento della presentazione della richiesta di messa a disposizione del contributo agli investimenti il Comune per l'intervento o gli interventi da finanziare, fra l'altro, deve disporre di un piano di finanziamento e di un piano cronologico e non deve aver bandito l'appalto, non aver avviato il procedimento di espropriazione, non deve aver acquistato i beni e in caso di spese tecniche non deve aver conferito il relativo incarico.

Dal piano cronologico deve desumersi per gli anni di realizzazione dell'opera ovvero degli interventi finanziabili la necessità di cassa riguardo ai mezzi del presente fondo per gli investimenti.

In aggiunta, in caso di opere il Comune deve disporre di un progetto esecutivo approvato ovvero per opere di minori dimensioni di altra adeguata documentazione tecnico-contabile (preventivo di spesa etc.) ai sensi della normativa vigente. In caso di costruzione di case di riposo, centri di degenza, forme di residenza assistita per anziani ed alloggi per anziani al momento della presentazione della richiesta per l'opera interessata deve essere stato adottato il provvedimento con il quale l'amministrazione provinciale ha concesso il contributo a fondo perduto nella misura del 60% dell'importo fisso ammesso a finanziamento. In deroga a questa disposizione il Comune, dopo aver presentato

la domanda per il contributo a fondo perduto, in attesa della decisione sulla concessione del contributo, può richiedere la messa a disposizione del 40 per cento dei costi complessivi dell'opera secondo il progetto esecutivo approvato se il restante importo viene prefinanziato con mezzi propri del Comune.

Nel caso delle spese tecniche e dell'acquisto di beni mobili il Comune ai sensi della vigente normativa di settore deve disporre anche di un preventivo di spesa ovvero di una stima di spesa, nel caso dell'acquisto di beni immobili di una stima peritale. Nel caso dell'acquisto di partecipazioni societarie o della concessione di finanziamenti dei soci il Comune deve disporre di una deliberazione di massima concernente l'acquisto della partecipazione societaria e/o della concessione del finanziamento dei soci che contiene il piano finanziario ed il piano cronologico.

### ***C3) Procedimento***

Le richieste di messa a disposizione dei Comuni possono essere presentate continuamente e devono pervenire all'ufficio provinciale Promozione opere pubbliche entro e non oltre il 30.10.2020. A tal fine deve essere utilizzato il modulo messo a disposizione sul sito internet del suddetto Ufficio provinciale. L'esistenza dei documenti e dei presupposti devono essere dichiarati nella richiesta di messa a disposizione.

In caso di sussistenza di tutti i presupposti richiamati alla lettera C2) e di tutti gli altri presupposti generali, entro 30 giorni dalla ricezione della completa domanda di messa a disposizione il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Enti locali secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di messa a disposizione rilascia nei limiti dell'importo massimo spettante al Comune il decreto relativo alla messa a disposizione del contributo agli investimenti e ne determina la misura ovvero la ripartizione su più anni.

Richieste incomplete possono essere completate e per la decorrenza del termine dei 30 giorni e l'ordine cronologico tali richieste vengono prese in considerazione dall'Ufficio provinciale competente al momento del loro completamento.

In caso di messa a disposizione di contributi agli investimenti per un importo inferiore a quello assegnato nell'anno 2020 ai Comuni, gli importi ancora spettanti possono essere richiesti nell'anno successivo ovvero negli anni successivi entro la data di scadenza stabilita. Anche i contributi agli investimenti spettanti per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 che per qualsiasi motivo non siano stati messi a disposizione possono essere richiesti nell'anno 2020 ovvero negli anni successivi entro la data di scadenza stabilita. In caso di messa a disposizione di contributi agli investimenti eccedenti l'importo assegnato a ciascun Comune nell'anno 2020 gli importi eccedenti sono imputati all'anno successivo ovvero agli anni successivi.

### ***C4) Concessione di contributi per il finanziamento delle spese in conto capitale e di investimenti ai sensi dell'articolo 3 della L.P. n. 27/1975 per opere sovracomunali***

Per le opere sovracomunali finanziati da più Comuni attraverso i contributi per il finanziamento delle spese in conto capitale e di investimenti ai sensi dell'articolo 3 della L.P. n. 27/1975 ciascun Comune presenta la richiesta per la messa a disposizione del contributo. Nella relativa richiesta va indicato l'importo complessivo richiesto da tutti i comuni per la messa a disposizione nonché la suddivisione proporzionale di tale importo fra tutti i comuni interessati.

Il Comune capogruppo provvede alla rendicontazione presso l'Ufficio provinciale Promozione Opere pubbliche; l'erogazione dei contributi avviene proporzionalmente a favore di ciascun Comune secondo la ripartizione riportata nelle richieste.

### ***C5) Amministrazione dei contributi agli investimenti***

Al fine dell'amministrazione dei contributi agli investimenti, che spettano ai singoli Comuni e che vengono loro messi a disposizione ed erogati, la Ripartizione provinciale Enti locali garantisce la necessaria gestione dei conti.

### ***C6) Modalità di erogazione e di rendiconto***

Per l'erogazione degli importi messi a disposizione e le modalità di rendiconto si applica il Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29 e successive modifiche.

### ***C7) Trasferimento dei contributi agli investimenti ai privati***

In caso di progetti edilizi o di acquisto di immobili i Comuni mediante convenzione possono trasferire i contributi agli investimenti a privati a condizione che sia garantito l'interesse pubblico e vi sia un'adeguata garanzia patrimoniale, anche in forma di diritti reali.

## **5.3 Costruzione e manutenzione straordinaria di piste ciclabili di interesse sovracomunale**

Per l'anno 2020 la Provincia per la costruzione e manutenzione straordinaria di piste ciclabili di interesse sovracomunale mette a disposizione l'importo complessivo di 7.500.000,00 euro, di cui 2.265.758,98 euro sono già impegnati.

Per l'impiego dell'importo residuo di 5.234.241,02 euro si applica l'8° accordo aggiuntivo sulla finanza locale per l'anno 2019 del 28 novembre 2019.

## **6. Altre erogazioni: 3.482.437,51 euro**

Nell'ambito della finanza locale vengono inoltre erogati i seguenti importi:

sovvenzioni ai Comuni delle località ladine	308.800,00 euro
al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano: per la copertura delle spese correnti	3.173.637,51 euro
Complessive	3.482.437,51 euro

## **II. FONDO DI ROTAZIONE PER INVESTIMENTI**

Ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale del 29 aprile 2019 n. 2 il fondo di rotazione per gli investimenti della Provincia e il fondo di rotazione per gli investimenti nel settore della banda larga sono aboliti a partire dall'anno 2020.

L'estinzione parziale o totale dell'importo complessivo del finanziamento concesso resta comunque possibile, la relativa domanda deve essere presentata all'ufficio provinciale Promozione opere pubbliche entro il 30 settembre 2020.

La liquidazione dei finanziamenti concessi è effettuata dall'ufficio provinciale Promozione opere pubbliche. Per le modalità di liquidazione si applica il Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29.

### **III. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

#### **1. Termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020**

Il bilancio di previsione per l'anno 2020 deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre 2019.

#### **2. Finanziamento delle maggiori spese derivanti dal contratto collettivo inter-compartimentale per i dirigenti del 10.08.2018 nell'anno 2020**

Per finanziare le maggiori spese derivanti nell'anno 2020 dall'applicazione del contratto collettivo intercompartimentale per i dirigenti, sottoscritto in data 10.08.2018, per complessivamente 2.249.009,57 euro, dall'amministrazione provinciale è messo a disposizione dei comuni, ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 20 dicembre 2017 n. 23 come sostituito dall'articolo 64 comma 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10 e della delibera della Giunta Provinciale del 7 agosto 2018 n. 777, l'importo complessivo di euro 2.249.009,57, che viene assegnato ai singoli comuni secondo l'allegata tabella 5.

Per i Comuni che mettono a disposizione il loro segretario comunale tramite una convenzione ad un altro Comune, i mezzi finanziari assegnati contengono anche i maggiori costi per l'indennità spettante a tale scopo (art. 11, c. 7 dell'accordo di comparto dell'8.7.1994). I rispettivi costi perciò non sono da imputare all'altro Comune.

#### **3. Quota dell'imposta regionale sulle attività produttive**

Ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, la Provincia devolve ai Comuni per l'anno 2020 l'importo di 15.972.000,00 euro quale quota all'imposta regionale sulle attività produttive. Questo importo viene ripartito tra i singoli Comuni in proporzione al gettito degli stessi riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni.

#### **4. Trasferimenti in base a norme statali**

Per i trasferimenti ai Comuni ed alle Comunità comprensoriali, che la Provincia deve eseguire in base a norme statali, come per esempio per la quota dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP, la quale spetta ai Comuni in sostituzione della soppressa imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni ICIAP si prescinde dalla dimostrazione del fabbisogno di cassa ai sensi dell'art.1, comma 3 L.P. n.6/1992 e successive modifiche.

Questi importi vengono erogati di norma entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **5. Piano economico-finanziario**

Per le opere pubbliche il cui valore complessivo al netto dell'IVA supera la soglia comunitaria di 5.350.000,00 euro ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 ( inserito dall'art. 10 L.P. 25 gennaio 2000, n. 2 ) deve essere approvato un piano economico-finanziario.

## **6. Scuole dell'obbligo e scuole di musica**

### **6.1 Partecipazione ai costi di investimento dell'edilizia scolastica sovracomunale**

a) Al finanziamento dei costi di investimento per le scuole medie sovracomunali di lingua tedesca e ladina nonché per la scuola media di lingua italiana a Laives partecipano a partire dall'anno 2013 i Comuni del bacino territoriale della rispettiva scuola media secondo l'allegata tabella 6 nella seguente misura: il 15% si assume il Comune sede, mentre i restanti costi vengono suddivisi tra tutti i Comuni del bacino territoriale in rapporto al numero medio di alunni degli ultimi tre anni.

In caso di due o più scuole medie nel Comune sede, ai fini della partecipazione dei Comuni del bacino territoriale di queste scuole, si tiene conto dei costi complessivi di investimento delle due o più scuole medie.

La suddivisione dei costi di investimento non a carico del Comune sede avviene in rapporto al numero medio di alunni dei singoli Comuni del bacino territoriale.

b) Al finanziamento dei costi di investimento per le altre scuole medie sovracomunali di lingua italiana a partire dal 2013 il Comune sede partecipa nella misura del 15%, mentre i restanti costi di investimento vengono suddivisi tra i Comuni interessati in rapporto al numero medio di alunni degli ultimi tre anni.

Il numero medio di alunni degli ultimi tre anni viene calcolato ogni anno.

L'obbligo di partecipare ai costi di investimento sorge qualora 1 (un) alunno, non residente nel Comune sede della scuola, frequenti la scuola media sovracomunale.

c) La condizione per la partecipazione ai costi di investimento ai sensi delle precedenti lettere a) e b) è che il Comune sede e gli altri Comuni interessati stabiliscono l'importo dei costi di investimenti, gli aspetti patrimoniali nonché le ulteriori modalità con un protocollo d'intesa.

d) Disciplina transitoria

Per opere di edilizia scolastica/scuole medie, che hanno ottenuto il finanziamento nel periodo 2008 - 2011, la predetta regolamentazione riguarda le quote di rimborso al fondo di rotazione a partire dal 2012.

### **6.2 Partecipazione alle spese di gestione delle scuole dell'obbligo (elementare/media)**

Se il 5% degli alunni, che frequentano una scuola dell'obbligo, non sono residenti nel Comune sede, i costi di gestione vengono suddivisi annualmente tra tutti i Comuni interessati in rapporto al numero di alunni iscritti al 1° dicembre dell'anno precedente.

In caso di 2 o più scuole dell'obbligo nel Comune sede l'importo da addebitare risulta dai costi di gestione delle due o più scuole dell'obbligo diviso per il numero complessivo di tutti gli alunni iscritti.

Sono considerati costi di gestione per la scuola media quelli per illuminazione, riscaldamento, energia elettrica, acqua, acqua di scarico, nettezza urbana, manutenzione ordinaria dell'edificio e dell'arredamento (personale e materiale), eventuale affitto nonché il 2% dei costi di gestione sopraelencati per le spese di amministrazione.

Sono considerati costi di gestione per la scuola elementare quelli per illuminazione, riscaldamento, energia elettrica, acqua, acqua di scarico, nettezza urbana, manutenzione ordinaria dell'edificio e dell'arredamento (personale e materiale), eventuale affitto, servizio di pulizia (personale) nonché il 2% dei costi di gestione sopraelencati per le spese di amministrazione.

Per l'esercizio finanziario 2020 viene fatturato un importo forfettario di 300,00 euro per alunno, a meno che un comune interessato richiede il rendiconto delle spese effettivamente sostenute. Le ulteriori modalità vengono stabilite con un protocollo d'intesa.

### **6.3 Scuole di musica: investimenti e manutenzione**

In attuazione dell'articolo 42 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10, viene stabilita la seguente disciplina:

A partire dall'anno 2019 la Provincia è competente per la costruzione di scuole di musica. I Comuni provvedono, d'accordo con la Provincia, all'acquisto del terreno nonché alla progettazione (incluso il progetto definitivo) e si assumono le relative spese.

a) In caso di successione nella proprietà o in altri diritti reali da parte della Provincia di edifici o di parti di essi, nei quali viene impartito l'insegnamento musicale, la stessa provvede alla manutenzione straordinaria nonché al finanziamento degli arredamenti e delle attrezzature, ad eccezione degli strumenti musicali, materiale didattico ed equipment, incluse riparazioni e manutenzione, le quali restano di competenza delle scuole di musica. Il passaggio di proprietà o di altri diritti reali alla Provincia, a cui carico sono le spese di contratto, avviene a titolo gratuito, qualora l'edificio o la parte dell'edificio interessato sia stato finanziato con risorse finanziarie ai sensi della Legge provinciale n. 21/1977 o tramite il fondo di rotazione per investimenti con la quota annuale di rimborso pari al 2,5% del finanziamento concesso. La Provincia, a partire dall'anno successivo a quello del passaggio, rinuncia altresì ai rientri annuali per finanziamenti concessi dal fondo di rotazione. Negli altri casi il passaggio della proprietà o dei diritti reali avviene a titolo oneroso.

b) Nel caso in cui un Comune decida di restare proprietario dell'edificio o di parti di essi o di altri diritti reali sullo stesso, lo stesso sarà competente per la manutenzione straordinaria nonché per il finanziamento degli arredamenti e delle attrezzature della scuola musicale, ad eccezione degli strumenti musicali, materiale didattico ed equipment, incluse riparazioni e manutenzione, le quali restano di competenza delle scuole di musica.

I Comuni che ai sensi della disciplina contenuta nell'accordo sulla finanza locale hanno finora partecipato alle spese di investimento in base al numero medio di alunni degli ultimi tre anni insieme al Comune sede, non partecipano più al finanziamento delle spese di investimento straordinarie nonché delle spese per arredamenti e attrezzature delle scuole di musica. I rientri annuali al fondo di rotazione per finanziamenti concessi dal fondo di rotazione restano invece anche in futuro a carico di tutti i Comuni.

c) Entro il 31 marzo 2020 i Comuni sede di scuole di musica comunicano alla Ripartizione provinciale Amministrazione del Patrimonio se intendono cedere la proprietà o altri diritti reali all'edificio o di parte di esso, nel quale viene impartito l'insegnamento musicale, alla Provincia oppure se intendono restare proprietari degli stessi.

### **7. Divieto di assunzione di personale**

Per le Comunità comprensoriali rimane in vigore la disciplina sul divieto di assunzioni di personale, prevista dall'accordo aggiuntivo sulla finanza locale del 31.3.2015 per le Comunità comprensoriali, anche successivamente all'entrata in vigore del suddetto D.P.P. n. 15/2017. Se la suddetta disciplina viene violata da una Comunità comprensoriale nel 2019 o negli anni successivi, dai trasferimenti correnti 2020 e degli anni successivi saranno detratti i relativi costi lordi annui del personale.

### **8. Ulteriori accordi aggiuntivi**

Con appositi accordi aggiuntivi saranno stabilite le discipline di dettaglio relative ai contributi per la gestione delle scuole d'infanzia, al finanziamento dei servizi di refezione scolastica, al finanziamento delle organizzazioni turistiche ed all'assegnazione di base per i comitati per l'educazione permanente.

IL COORDINATORE  
- Andreas Schatzer -

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
- dott. Arno Kompatscher -